

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1095 del 02/03/2018
Oggetto	L.R. 7/2004 E S.M. E I. RINNOVO DELL'ATTO DI CONCESSIONE DEMANIO SUOLI N° 5098 DEL 04/05/2011 DEL SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE BOBBIO IN LOCALITA' POGGIO SAN DESIDERIO IN COMUNE DI BOBBIO (FRONTE MAPPALE 54 del fg. 56) AD USO AREA CORTILIVA - CONCESSIONARIO: PASQUALI GIUSEPPE ; Cod. SISTEB: PC10T0007/17RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1132 del 01/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno due MARZO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

L.R. 7/2004 E S.M. E I. RINNOVO DELL'ATTO DI CONCESSIONE DEMANIO SUOLI N° 5098 DEL 04/05/2011 DEL SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE BOBBIO IN LOCALITA' POGGIO SAN DESIDERIO IN COMUNE DI BOBBIO (FRONTE MAPPALE 54 del fg. 56) AD USO AREA CORTILIVA - CONCESSIONARIO: PASQUALI GIUSEPPE – Cod. SISTEB: PC10T0007/17RN01

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n°173/2014 ;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 5842 del 18/05/2011 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po – sede di Piacenza, è stata rilasciata al sig. Pasquali Giuseppe (C.F. PSQGPP61H02A909B), residente in Bobbio (PC), la concessione avente ad oggetto l'occupazione di area demaniale del torrente Bobbio in loc. Poggio San Martino ad uso area cortiliva;
- il sig. Pasquali Giuseppe ha richiesto, con nota assunta al prot. ARPAE n° 5618 in data 12/05/2017, il rinnovo della predetta concessione e dichiarato di aver ampliato l'area utilizzata a far data dal 01/05/2017;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione dell'area sul BURERT n. 163 del 14/06/2017 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla L.R. n.7 del 2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;

- che con nota prot. ARPAE n°6429 in data 30/05/2017 è stato richiesto al comune di Bobbio di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale e che al riguardo non sono stati segnalati elementi ostativi;
- della nota assunta a prot. ARPAE n° 12924 in data 17/10/2017 con la quale l'Agenzia di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po - sede di Piacenza, rilasciava nulla osta idraulico favorevole alla richiesta di che trattasi con prescrizioni;

DATO ATTO CHE il richiedente:

- in data 06/04/2017 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 28/02/2018 ha versato l'importo di € 536,00 a titolo di canoni annuali rispettivamente di € 256,00 per l'anno 2017 ed € 280 per l'anno 2018 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;
- in data 28/02/2018 ha versato l'importo di € 72,00 a titolo di integrazione deposito cauzionale mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale - Depositi cauzionali passivi;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio del rinnovo della concessione di cui all'oggetto

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

di rinnovare sino al 31/12/2024, e per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, al sig. Pasquali Giuseppe (C.F. PSQGPP61H02A909B), la concessione all'utilizzo di area demaniale del torrente Bobbio per uso area cortiliva e deposito attrezzi recintata, ubicata al fronte del mappale 54 del fg. 56 del Comune di Bobbio in loc. Poggio San Desiderio, secondo i seguenti elaborati che, vistati dal Responsabile del Servizio, si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:

- Planimetria
- disciplinare

Di stabilire che il canone annuale è fissato in € 280,00, ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno secondo le seguenti modalità:

TRAMITE BANCA (BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA: IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103)

OPPURE TRAMITE UFFICIO POSTALE (BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE N. 1018766103)

per i versamenti dovrà essere obbligatoriamente compilato, nello spazio relativo alla causale quanto segue:

- canone per occupazione aree demanio idrico (codice SISTEB: PC10T0007/17RN01)
- anno di riferimento del canone di concessione

Il canone annuo di concessione sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT in conformità ai valori definiti con Deliberazione di Giunta come previsto dalla D.G. n. 913/2009;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione , si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 24/2009;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE:

ART.1 - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

ART.2 - Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

ART.3 - Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi compresa la manutenzione del verde di natura arborea prospiciente il corso d'acqua;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozione di pericoli ecc.).

ART.4 - E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'**Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART.5 - La presente concessione ha efficacia sino al 31/12/2024.

ART.6 - Le modalità del rinnovo della presente concessione, avverrà ai sensi della L.R. 7/2004.

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART.7 – Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

ART.8 – Ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R.7/2004 , sono cause di decadenza:

- - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- - sub concessione a terzi;

- - mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- - mancato pagamento di due annualità del canone;

ART.9 - PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL NULLA OSTA IDRAULICO ASSUNTO AL PROT. ARPAE N° 12924 DEL 17/10/2017:


A) Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri.

B) L'uso richiesto non deve modificare l'attuale sezione di deflusso;

C) La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area) è a totale carico del concessionario ed il Servizio Area Affluenti Po non entra nel merito delle modalità che il concessionario vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;

D) L'accesso all'alveo, da parte dell'Autorità idraulica e dei soggetti autorizzati, deve sempre essere possibile;

E) Eventuali interventi sulle opere di difesa del corso d'acqua da parte di soggetti autorizzati sono da ritenersi prioritari sull'uso richiesto, imponendo eventualmente al concessionario la rimozione delle opere che possano risultare di intralcio con la sicurezza dei luoghi.



ricovero attrezzi
di c.a. mq 40

area richiesta in
concessione di c.a. mq
800 di cui mq 40 per
ricovero attrezzi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.